

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA "B"

DELLA PROVINCIA DI MATERA


Via G. Fortunato, 1 - 75018 - STIGLIANO - (MT)



"REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE"



Approvato con verbale nr. 08/14 del 12 agosto 2014



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA "B"

DELLA PROVINCIA DI MATERA

Via G. Fortunato, 1 - 75018 - STIGLIANO - (MT)

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE (D.G.R. n. 656 del 6/5/2008).

Fatto salvo quanto disposto dal calendario venatorio regionale, **2014-2015** approvato con **D.P.G.R. n. 168 del 1° luglio 2014**, e s.m.i, il Comitato di gestione dell'A.T.C. "B", per quanto di propria competenza, dispone come di seguito:

Art. 1 (finalità)

Il presente regolamento, valido per l'anno venatorio **2014/2015** e, salvo diverse disposizioni, per gli anni a venire, mira a disciplinare la caccia al cinghiale da svolgersi unicamente in squadra organizzata come specificato al successivo art. 3, nonché alla conservazione della specie mediante il raggiungimento ed il mantenimento di opportune densità, alla tutela dell'habitat e, per quanto possibile, al miglioramento delle caratteristiche genetiche della popolazione e comunque secondo quanto stabilito dal calendario venatorio.

Art.2 (compiti del Comitato di Gestione)

Al Comitato di Gestione spettano i compiti di:

- 1) Indirizzo
- 2) Programmazione
- 3) Coordinamento
- 4) Controllo

Il Comitato cura in particolare:

- ✓ I tempi di svolgimento della caccia
- ✓ La costituzione dei distretti
- ✓ L'individuazione, all'interno di ciascun distretto, di zone di caccia che rappresentano le unità territoriali minime assegnate ad una sola squadra.
- ✓ Definizione dei criteri di assegnazione delle zone alle squadre richiedenti e l'assegnazione delle stesse.
- ✓ L'istituzione e la cura del registro delle squadre di caccia al cinghiale.

Art. 3

Il territorio dell'ATC- "B" è ripartito in quattro distretti e ciascuno di essi in zone, corrispondenti alla Unità territoriale minima assegnata ad una sola squadra.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA "B"

DELLA PROVINCIA DI MATERA

Via G. Fortunato, 1 - 75018 - STIGLIANO - (MT)

Art. 4

Il Comitato per ogni distretto nomina un Coordinatore, scelto tra i suoi componenti, con compiti di coordinamento dei capi caccia.

Art. 5

Il Comitato per l'assegnazione delle zone nei distretti si ispira ai criteri di priorità, di cui alla **D.G.R. 656/2008, c."9"**, a **art. 24** legge regionale **2/1995** lettera **a), b), c)** e s.m.i., ovvero:

- a) Squadre composte da cacciatori residenti per la maggior parte nei comuni il cui territorio è incluso totalmente o in parte in aree vietate alla caccia (parchi, oasi e riserve) D.G.R. n.656/2008, comma "9".
- b) Squadre composte da almeno **n.10** cacciatori residenti nei distretti di competenza dell'ATC-"B" e **n. 5** residenti in altri distretti dell'ATC-"B".
- c) Residenti in altro A.T.C. della provincia di Matera;
- d) Residenti nella provincia di Potenza;

Art. 6

L'assegnazione di zone a squadre di cacciatori non residenti nell' **A.T.C.- "B"** di Matera avviene solo in caso di disponibilità. Qualora le zone disponibili fossero coperte da squadre dell'**A.T.C.- "B"**, nulla può essere concesso ad altri.

Art. 7

In caso di domande multiple di residenti nell'**A.T.C.- "B"**, per lo stesso distretto e/o zona, il Comitato procede per sorteggio all'assegnazione e/o predispone i turni di caccia (piani di caccia).

Art. 8

In caso di esubero di squadre di residenti del distretto e/o dell'**A.T.C.- "B"**, ed in mancanza di zone in altri distretti, il Comitato sempre per sorteggio stabilisce l'ordine progressivo delle giornate di riposo per squadra.

Art. 9

È demandato ai capi squadra, riuniti in assemblea dal Coordinatore del distretto, di proporre un calendario di rotazione delle zone di caccia.

Tale decisione dovrà essere assunta e verbalizzata prima dell'assegnazione delle "zone di caccia" e consegnata dal Coordinatore di distretto al Comitato direttivo, **dal 19 agosto 2014 al il 6 settembre 2014, in mancanza, si procederà d'ufficio.**

Art. 10

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA "B"

DELLA PROVINCIA DI MATERA

Via G. Fortunato, 1 - 75018 - STIGLIANO - (MT)

I calendari e/o le assegnazioni saranno trasmesse alla Regione Basilicata, alla Provincia di competenza (Polizia Provinciale), ai comandi provinciali dei Carabinieri, Polizia di Stato, e Corpo Forestale dello Stato, alle stazioni del corpo forestale presenti nel territorio dell'ATC-"B" e ai Comandi di Polizia Municipale dei comuni dell'Ambito.

Art. 11

(modalità di formazione delle squadre e prelievo venatorio)

- 1) È consentita la caccia al cinghiale, solo in battuta e braccata, nelle sole giornate di Mercoledì e Domenica per il periodo (**1 ottobre – 31 dicembre 2014**) consentito dal art. 3 del calendario venatorio regionale **2014-2015**, approvato D.P.G.R n° 168 del 1° luglio 2014 (salvo diversa disposizione del Comitato per periodi più ristretti qualora particolari situazioni di tutela della specie lo consiglino, art. 26, comma 5 della L. R. 2/95).
- 2) Ai fini dell'assegnazione, la squadra richiedente dovrà essere composta da **15** cacciatori (salvo diversa disposizione regionale), **10** dei quali devono essere dello stesso distretto e massimo **5** cacciatori di altri distretti ma residenti nell'ATC-"B". Per esercitare la caccia in battuta le squadre dovranno presentare domanda al Comitato di Gestione dell' A.T.C.-"B" dal **19 agosto al 6 settembre 2014** ed indicare, su apposito modello predisposto dall'A.T.C.-"B", (**mod. CING.**) e disponibile sul sito internet dell'A.T.C.-"B" www.atcbmatera.it, sezione modulistica, pena il mancato accoglimento della stessa:
 - Il nome e cognome e dati dei componenti la squadra, dati della licenza di caccia (numero e data di rilascio), del numero del tesserino dell'A.T.C.- "B". A corredo della domanda devono essere obbligatoriamente allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 - a)-fotocopia della licenza di caccia in corso di validità;
 - b)-Attestazione in originale del versamento della tassa concessione governativa di **€.173,16** (in caso di rinnovo o di prima concessione, allegare copia del versamento con esibizione dell'originale);
 - c)-Attestazione in originale del versamento della tassa regionale (Basilicata) di **€.84,00** (in caso di rinnovo o di prima concessione, allegare copia del versamento con esibizione dell'originale);
 - d)-Attestazione in originale del versamento di **€.5,00** per ogni componente la squadra con causale "**Prelievo venatorio cinghiale A.V. 2014-2015 – A.T.C.-"B"** a mezzo c/c postale n. **218859**, intestato a : **Regione Basilicata – Servizio Tesoreria – 85100 POTENZA**, in alternativa, al versamento singolo di **€ 5,00** per cacciatore (D.G.R. 656 del 6/5/2008), può essere effettuato un versamento cumulativo di **€.75,00** a nome del caposquadra, fatto salvo che in caso di sostituzione/integrazione di componenti deve essere integrato di **€.5,00** per ogni nuovo componente, preventivamente autorizzato dall'Ambito.
 - Il nominativo del capo-squadra e de del vice-caposquadra con esatta indicazione del domicilio e numero telefonico (cellulare).
- 3) Non saranno prese in considerazione domande illeggibili e/o mancanti dei dati richiesti.
- 4) Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra, pena il ritiro del permesso di caccia rilasciato dall'A.T.C.-"B", con segnalazione agli organi competenti al controllo.
- 5) È vietato l'accorpamento di due o più squadre nella stessa zona di caccia, pena il ritiro

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA "B"

DELLA PROVINCIA DI MATERA

Via G. Fortunato, 1 - 75018 - STIGLIANO - (MT)

- dell'autorizzazione, con segnalazione agli organi competenti al controllo.
- 6) E' vietato lo scambio delle zone tra squadre, pena il ritiro dell'autorizzazione, con segnalazione agli organi competenti al controllo.
 - 7) E' vietato l'accorpamento delle squadre, pena il ritiro dell'autorizzazione, con segnalazione agli organi competenti al controllo.
 - 8) Possono partecipare alla battuta cacciatori (residenti nei comuni dell'A.T.C.-"B") definiti "ospiti" non iscritti alla squadra, in possesso di licenza di caccia in corso di validità, e regolare permesso per esercitare la caccia nell'A.T.C. "B", per un numero massimo di **3** per giornata di caccia, per non più di **10** volte. Nell'annata venatoria. Il capo-squadra (in mancanza il vice) è garante per le suddette persone riguardo alla conoscenza e l'osservanza delle regole. Gli ospiti, per la partecipazione alla battuta, sono dispensati al versamento di **€. 5,00** di cui al precedente punto "3".
 - 9) Per quanto non previsto, vale quanto riportato dalla normativa e dal calendario venatorio regionale vigente.

Art. 12

(compiti del capo-squadra)

- ✓ Il capo-squadra cura la presentazione della domanda che deve essere presentata **dal 19 agosto 2014 al 6 settembre 2014, pena il mancato accoglimento della stessa.**
- ✓ E' istituito ai sensi dell'art. 4, del D.G.R. n.656/2008, il registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale.
- 10) Il capo-squadra, in mancanza suo vice, è obbligato a compilare in ogni sua parte , prima dell'inizio della battuta, il foglio giornaliero (Mod. CING/GIOR) disponibile sito internet dell'A.T.C.-"B" www.atcbmatera.it, sezione modulistica, pena sanzione di cui all'art. 16 del presente regolamento.
- ✓ Il capo-squadra organizza e dirige la battuta.
- ✓ Il capo-squadra risponde della corretta esecuzione della battuta ed ha obbligo di segnalare al Comitato i componenti che non osservino le regole previste dal presente regolamento e dalle leggi che disciplinano la caccia, ivi compreso il tipo di munizioni.
- ✓ Il capo-squadra collabora, su richiesta, con il Comitato di Gestione per le attività relative alla caccia al cinghiale.
- ✓ **Il capo-squadra (o suo vice), entro il termine del 31 gennaio 2015, dovrà far pervenire alla sede dell'Ambito. la relazione finale integrata alla domanda/autorizzazione, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta.**
- ✓ Il capo-squadra che dovesse risultare inadempiente a quanto di sua competenza non potrà, negli anni successivi, esercitare tale funzione e l'intera squadra verrà esclusa dalla caccia al cinghiale dell'anno successivo (A.V. 2015-2016).
- 11) Il capo-squadra si assicura che tutti i componenti siano muniti di giubbotti ad alta visibilità e distintivo della squadra di appartenenza e, con la collaborazione di tutti i componenti, provvede, almeno un'ora prima della battuta, ad apporre i cartelli di avviso (art.14, D.G.R. 656 del 6/5/2008), pena il ritiro dell'autorizzazione, con segnalazione agli organi preposti al controllo.
- ✓ La denominazione della squadra viene identificata con il cognome e nome del capo-

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA "B"

DELLA PROVINCIA DI MATERA

Via G. Fortunato, 1 - 75018 - STIGLIANO - (MT)

squadra, mentre alla voce "distintivo", indicare la scritta apposta sul distintivo stesso.

Art. 13

(armi e munizioni consentite)

Durante lo svolgimento delle battute o braccate di caccia al cinghiale:

- a). è consentito l'uso esclusivo di munizioni senza piombo;
- b). è vietato l'uso e la detenzione di cartucce con munizioni spezzate.

Ai battitori è consentito l'uso di munizioni a salve.

E' consentito al fine di consentire sicurezza e tempestività di comunicazione durante la caccia al cinghiale l'uso di telefoni cellulari, radio o apparati ricetrasmittenti.

Le caccia al cinghiale, ai sensi dell' art. 13, Legge. 11/2/1992 n.157, è consentita con i seguenti mezzi:

- a). l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, nonché l'uso di carabine manuali o a ripetizione semiautomatiche con non più di due colpi nel caricatore di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
- b). È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
- c). I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
- d). Ogni componente la squadra è autorizzato, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 14

(prelievo consentito)

Ogni squadra può abbattere non più di **15** (quindici) capi per ciascuna giornata di caccia.

Art. 15

(limitazione territoriale)

Ogni squadra ha diritto ai capi abbattuti all'interno della zona assegnata; i selvatici feriti o solamente inseguiti dai cani non possono essere pretesi se usciti dalla zona stessa, salvo concessione del capo squadra della zona assegnata.

E' consentito unicamente di recuperare i cani, senza l'uso delle armi e senza disturbare le battute in atto da altre squadre, salvo autorizzazione del capo-caccia.

È severamente vietato violare i confini delle zone assegnate o occupare quelle di altre squadre.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA "B"

DELLA PROVINCIA DI MATERA

Via G. Fortunato, 1 - 75018 - STIGLIANO - (MT)

Nell'ambito della zona assegnata la squadra non può impedire ad altri cacciatori l'attività venatoria ad altra specie, qualora questa abbia avuto inizio prima della battuta.

Art. 16

(sanzioni di competenza del Comitato di Gestione)

Qualora si eserciti la caccia alla specie in modo non conforme al presente regolamento è da considerarsi attività non autorizzata e, pertanto, passibile delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il Comitato si riserva, in caso di accertata violazione del presente regolamento, di applicare nei riguardi della squadra inadempiente, la sospensione dell'autorizzazione di caccia alla specie che, a suo insindacabile giudizio, potrà essere da un minimo di due giornate e fino all'intera stagione di caccia per casi di particolare gravità, oltre a richiedere la refusione del danno faunistico.

Per tutte le contestazioni, liti e quant'altro dovesse insorgere sul terreno di caccia, gli organi preposti all'osservanza del presente regolamento sono unicamente le forze di polizia a ciò abilitate.

Art. 17

(pubblicizzazione)

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet dell'ATC-"B" www.atcbmatera.it, affisso nella sede dell'A.T.C. - "B", consegnato ad ogni caposquadra e vice, inviato agli enti ed autorità di cui al precedente articolo "10".

Per quanto non espressamente previsto si rimanda a leggi e regolamenti vigenti in materia di caccia.

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta del **12 agosto 2014** giusto verbale del comitato di Gestione **n. 08** e sarà inviato alla Provincia di Matera per competenze.

Il Presidente dell'A.T.C. "B"
F.to (Rocco LEPORE)